

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

---

48° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 1998

---

**Presidenza del presidente SMURAGLIA**

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(104-156-1070-1164-2177-2363-B) DANIELE GALDI ed altri; MAZZUCA POGGIOLINI ed altri; CAMO ed altri; MULAS ed altri; SERENA; SERENA: Norme per il diritto al lavoro dei disabili, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 2, 9
BATTAFARANO (Dem. Sin.-l'Ulivo), relatore alla Commissione . . . . .	4
DE LUCA Michele (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . .	6
DUVA (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . .	2
FLORINO (AN) . . . . .	8
NAPOLI Roberto (UDR) . . . . .	3, 4

---

---

*I lavori hanno inizio alle ore 15,32.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(104-156-1070-1164-2177-2363-B) DANIELE GALDI ed altri; MAZZUCA POGGIOLINI ed altri; CAMO ed altri; MULAS ed altri; SERENA; SERENA: Norme per il diritto al lavoro dei disabili**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 104-156-1070-1164-2177-2363-B, sospesa nella seduta del 12 novembre scorso.

Riprendiamo dunque la discussione generale.

DUVA. Signor Presidente, non vorrei svolgere un intervento sul merito del disegno di legge in esame. Abbiamo ben presente, anche grazie alla relazione del senatore Battafarano, i problemi connessi all'*iter* di questo provvedimento: lo sforzo appassionato ed intenso, caratterizzato anche da un forte spirito unitario, compiuto dalla Commissione lavoro del Senato nella prima fase dell'esame di questo provvedimento, che ha portato alla sua approvazione in sede deliberante nel luglio dello scorso anno, è stato seguito da una fase di ripensamento della Camera dei deputati che mi permetterei di qualificare più controversa. L'esame dell'altro ramo del Parlamento, comunque, ha portato elementi di chiarimento e di precisazione su alcuni aspetti del provvedimento, senza snaturarne l'impostazione complessiva; mi riferisco in particolare allo sforzo di rielaborazione delle previsioni elaborate nel cosiddetto Accordo di Treviso.

In altri punti, invece, mi pare che le modifiche introdotte dalla Camera abbiano indebolito le scelte compiute dal Senato.

La nostra Commissione oggi si trova di fronte ad un bivio: la prima strada è quella di un riesame di questo provvedimento che potrebbe certamente portare al superamento di quegli aspetti che, come illustrato anche dal relatore nella sua esposizione, provocano riserve e critiche; ma tale strada avrebbe la contropartita di un certo e rilevante allungamento dei tempi di questa riforma che è da tempo attesa dalle categorie interessate.

La seconda strada è quella di un'accettazione senza modifiche delle risultanze della Camera dei deputati, che avrebbe il vantaggio di contribuire all'accelerazione dei tempi di approvazione di questo provvedimento, ma che non renderebbe tuttavia possibile a questa Commissione (che oggi esamina il disegno di legge in sede deliberante) esprimere, anche in termini critici, il suo contributo. Si tratta quindi di un bivio che merita un approfondimento ed una riflessione.

Per quanto possa valere il mio contributo, le conclusioni alle quali sono giunto, pur senza sottovalutare gli elementi di criticità sottolineati nella relazione del senatore Battafarano, che condivido, sono che ritengo opportuno che la Commissione lavoro del Senato compia uno sforzo proiettato soprattutto nella direzione di non rallentare i tempi di approvazione di una riforma che – come ho detto – è da lungo tempo attesa; altrimenti credo che si perderebbe un'occasione importante di contribuire, con un atto deliberativo finalmente conclusivo, al varo di un provvedimento che costituisce un intervento importante in una materia che da troppo tempo è stata disattesa.

Ricordo la commozione di una nostra collega, che ha lavorato intensamente su questo problema, manifestata in quest'aula lo scorso luglio, in occasione della seduta conclusiva che vide l'approvazione del provvedimento. La nostra decisione provocò in lei una reazione intensamente umana ed emotiva e questa testimonianza di una dirigente politica che aveva seguito con attenzione tali problematiche dimostra ulteriormente quanto fosse importante il risultato raggiunto.

Ritengo che a questo risultato ora dobbiamo guardare, senza sottovalutare – ripeto – gli aspetti critici presenti, ma evitando che questi si traducano involontariamente nel rallentamento di un provvedimento che è più che maturo e viene incontro ad attese che da troppo tempo sono state trascurate.

Il contributo che mi sento di fornire in questo senso al dibattito è un invito alla Commissione affinché non si indirizzi verso la strada del riesame esteso del provvedimento che, pure grazie al contributo del relatore, appare, anche con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, ancora sostanzialmente dotato di quegli elementi di equilibrio e di innovazione che lo rendono una riforma molto importante.

Credo che a questa linea di ragionamento debba essere aggiunta solo una considerazione, che rappresenta l'unica eccezione a questa impostazione: bisogna soltanto intervenire sull'articolo 23 che riguarda l'entrata in vigore del disegno di legge in esame. Il meccanismo approvato dalla Camera dei deputati appare (credo anche a causa di un inefficace coordinamento con gli altri punti del provvedimento) destinato a produrre un lasso di tempo di trecento giorni per l'entrata in vigore di alcune disposizioni contenute nel disegno di legge; tale termine mi sembra francamente eccessivo ed incongruo rispetto all'esigenza, che ho prima espresso, di mettere a regime questa riforma in tempi accettabili.

Credo pertanto che dovremmo circoscrivere il nostro impegno modificativo a questo aspetto e cercare quindi una formulazione che superi il ritardo eccessivo ed ingiustificato che l'attuale testo del provvedimento prevede, evitando comunque che ulteriori interventi su tutto il resto del provvedimento si traducano in un rallentamento di un'opera che io auspico sia rapidamente condotta a termine.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, in primo luogo vorrei fare un rilievo meramente tecnico. All'articolo 1, comma 1, lettera a), laddove

si fa riferimento «alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità approvata ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, ...» sarebbe più opportuno richiamare il decreto ministeriale n. 43 del 5 febbraio 1992. Ritengo opportuna questa modifica per una migliore comprensione del testo. Infatti, il decreto legislativo n. 509, citato nel disegno di legge, è stato successivamente seguito da un decreto ministeriale contenente le tabelle con le fasce percentuali, da cui poi deriva l'applicazione di questa norma; questo anche per precisare che intendiamo tutto l'iter di valutazione dell'attività, dal suo inizio fino all'atto definitivo.

Vorrei poi svolgere una seconda considerazione. Non c'è dubbio che andasse rivista e superata la legge n. 482 del 1968, nonché il decreto legislativo n. 469 del 1997; noi però in questo provvedimento – la mia è più una considerazione di natura medico-legale che politica – perveniamo di fatto ad una nozione unitaria di disabile, mentre le precedenti normative ripartivano i riservatari tra varie categorie divise per quote (invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani di guerra, eccetera). Si trattava indubbiamente di un meccanismo macchinoso, che però è stato in grado di tutelare in particolare determinati soggetti. Ad esempio, l'orfano per lavoro sapeva che nell'ambito della quota del 15 per cento del collocamento obbligatorio una parte era a lui riservata; lo stesso avveniva per l'invalido di servizio o per l'orfano di guerra.

Ebbene, la mia preoccupazione è che, nel momento in cui andiamo a varare una norma che riguarda tutti i disabili, vi possa essere un quasi completo assorbimento della quota riservata da parte degli invalidi civili per cause diverse (epatopatie, gastropatie, artropatie, eccetera), a scapito di coloro che invece con la legge n. 482 del 1968 erano in qualche misura tutelati. La mia è una riflessione di carattere generale, ma questo è il grosso rischio che questa normativa potrebbe comportare.

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione*. Gli orfani però sono considerati a parte.

NAPOLI Roberto. Terza riflessione: è chiaro che, dopo un anno di lavoro, non è pensabile ritoccare ulteriormente un provvedimento che è atteso fortemente dalle categorie interessate, ma è pur vero che alcune modifiche apportate dalla Camera dei deputati non sono consensibili. Ad esempio, non riesco a capire perchè i colleghi dell'altro ramo del Parlamento abbiano deciso di sopprimere pressochè per intero le disposizioni contenute nel capo IV del disegno di legge. D'accordo che noi non avevamo rivisto completamente il servizio del collocamento obbligatorio, però nel capo IV del testo da noi approvato era contenuto l'articolo 14 che poteva essere mantenuto in quanto, per la prima volta, si prevedeva un organismo di valutazione tecnica il cui fine era quello di seguire il percorso di inserimento dei singoli lavoratori disabili nei luoghi di lavoro. La legge infatti non deve limitarsi a tutelare la presenza dei disabili nei luoghi di lavoro, ma deve anche favorirne concretamente l'inserimento e le disposizioni del capo IV approvato dal Senato, ed in particolare l'istitu-

zione di questo Comitato tecnico, miravano proprio a questo scopo. Noi invece stiamo facendo una legge, in via generale condivisibile, che tutela numericamente il disabile, ma che poi lo lascia abbandonato a se stesso per quanto riguarda l'inserimento nell'ambito lavorativo.

Inoltre, va considerato che esiste su questa materia un'enorme produzione di leggi regionali - ricordo la legge n. 11 del 1984 emanata dalla regione Campania - per cui, se non si procede ad una loro armonizzazione con il provvedimento in esame, si corre il rischio di trovarci di fronte a normative, valutazioni e organismi d'intervento sostanzialmente diversi. Infatti, vi sono leggi regionali che, rispetto al disabile, privilegiano l'aspetto sociale - questo si verifica soprattutto in alcune regioni del Nord - altre che privilegiano quello sanitario; pertanto, se a questo non facciamo seguire un tipo di intervento legislativo che vada ad omogeneizzare le normative regionali, finiremo con il licenziare una legge nazionale di difficile applicazione. In Campania, ad esempio - cito quella campana perchè è la normativa regionale che conosco meglio - vi è tutta una struttura finalizzata all'inserimento del disabile che incontrerebbe difficoltà a seguire le disposizioni contenute in questo provvedimento in quanto dovrebbe rivedere tutta la sua organizzazione. Inoltre, in alcune regioni sono gli assistenti sociali dei comuni a seguire la materia, in altre sono gli organismi sociali delle ASL. Quali sono, allora, gli organismi a cui in via prioritaria deve essere affidato questo compito? Credo che in questo senso un chiarimento sarebbe opportuno; ad esempio, si potrebbe inserire una disposizione in cui si stabilisce che le norme regionali vengano uniformate a quelle qui contenute, perchè credo che il rischio da me paventato sia effettivo.

Ultima considerazione. Non voglio entrare nel merito della questione, che pure è stata da più parti segnalata, del computo delle cosiddette quote percentuali, che sono state oggetto di forte contestazione da parte di alcuni settori produttivi del nostro paese. Non c'è dubbio, però, che delle quote bisogna pur fissarle, non si può lasciare la loro determinazione alla libera contrattazione. Mi auguro soltanto che in questo atto finale dell'iter del disegno di legge trovino spazio anche quelle che con il professor Smuraglia definimmo con un'espressione appropriata «le tecniche di incentivazione», ossia che si preveda anche la possibilità per le aziende serie, che vogliono rispettare la legge ed assumere i lavoratori invalidi, di essere aiutate in questo senso, perchè altrimenti, se l'azienda dovesse soltanto ottemperare a quanto la legge stabilisce, nell'assumere l'invalido civile tenterà, ove possibile, di non scegliere chi presenti un'invalidità fortemente incidente sul suo residuo lavorativo.

Non è previsto infatti alcun obbligo connesso alle fasce di invalidità affermando solo che tutti coloro che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento rientrano nella quota di riserva, di fatto si lascia alla libera contrattazione (tenendo conto che oggi la maggior parte degli invalidi viene assunta con chiamata normativa e non più da un elenco) l'invalido che, ad esempio, presenta il 75 per cento di invalidità che ha sì voglia di lavorare, ma difficoltà obiettiva a farlo.

Basti un esempio molto concreto: ad un invalido sul lavoro cui sia stato amputato un arto viene riconosciuta dall'INAIL una invalidità del 65 per cento, però se un'azienda deve scegliere tra questi, privo di un arto inferiore e protesizzato, e un altro disabile che ha subito l'amputazione di un dito, ma che può utilizzare per tutte le residue energie lavorative, dovendo ottemperare alla norma di legge che le impone soltanto di assumere un disabile compierà la scelta che le è più comoda. Il disabile più grave, quindi, non è garantito in questa scelta.

Una riflessione su questo punto forse andrebbe svolta, prevedendo un meccanismo che favorisca le fasce medie e alte di invalidità e soprattutto i soggetti giovani.

Mi rendo conto che è difficile oggi intervenire su questo provvedimento, ma mi sembrava opportuno sollevare tali problemi che nella pratica esistono. Un giovane di 28 anni cui è stato amputato un arto non vuole stare a casa, colui che si fa impiantare una protesi vuole andare a lavorare, ma è difficile per i datori di lavoro utilizzare chi è privo di un arto; preferiscono, ad esempio, assumere un soggetto con una polipatologia non strettamente invalidante sul piano funzionale ed ottemperare in tal modo alla legge. L'amputato così rimane per sempre ai margini del circuito lavorativo. È una riflessione che nasce dall'esperienza quotidiana di tanti anni.

Se potessimo prenderne atto in un eventuale ragionamento successivo di applicazione della norma, forse riusciremmo ad approvare una legge che risponda veramente all'obiettivo di inserire nel circuito lavorativo i disabili di varia natura.

DE LUCA Michele. Signor Presidente, ritengo che non vada apportata alcuna modifica al disegno di legge in esame, sperando che possa essere approvato al più presto.

Svolgo però alcune brevi riflessioni per evitare che il collocamento mirato, che è certamente la novità più significativa e qualificante del disegno di legge in esame, possa dare luogo a qualche equivoco.

Il collocamento mirato diventa centrale e viene definito in maniera dettagliata nel testo licenziato dalla Camera dei deputati, però non vorrei che sorgesse il convincimento che questo disegno di legge sia diventato un provvedimento promozionale.

Non è esatto affermare infatti che sia destinato soltanto a sostenere i datori di lavoro e i lavoratori per realizzare la migliore integrazione. Certamente questo è l'obiettivo finale, ma il momento promozionale, a mio modo di vedere, si innesta ancora una volta sul problema delle garanzie.

Esiste ancora un diritto del disabile all'assunzione ed un obbligo per il datore di lavoro ad assumerlo; una volta che si sia adempiuto questo obbligo entrano in gioco tutti i meccanismi e gli istituti promozionali e di sostegno che consentono al lavoratore, obbligatoriamente assunto, di essere inserito al meglio nell'azienda.

È molto importante sottolineare questo aspetto perché se così non fosse vi sarebbe effettivamente un grande arretramento: se si immaginasse

che questo disegno di legge fosse fatto di tanto buon cuore, fosse volto a cercare il disabile ed a trovare per lui un posto che gli si adatti in un'azienda, sarebbe un provvedimento molto apprezzabile sul piano umanitario ma avrebbe eliminato quella garanzia di fondo che a mio modo di vedere è indispensabile per il collocamento dei disabili.

Come ricordava prima il senatore Napoli, i disabili, soprattutto quando sono gravi, non sono graditi alle aziende; da qui l'esigenza di ribadire che il collocamento resta obbligatorio, prima che mirato. Mi sembra un punto importante perchè questa legge possa fare giustizia.

Che il collocamento sia obbligatorio prima che mirato lo dimostrano anche altri aspetti: vengono riproposte quote predeterminate, anche se ridotte rispetto al passato, ma in linea con le scelte dell'Unione europea; sono ancora presenti richieste numeriche, sia pure molto limitate, oltre a quelle nominative; sebbene sia consentita la scelta della qualifica e non solo della categoria, come stabiliva la legge precedente, aiutando eventualmente l'inserimento del lavoratore in una qualifica diversa da quella richiesta, è certo che se tra i disabili da avviare al lavoro mancassero soggetti con tale qualifica, resterebbe tutto intero l'obbligo di assumere anche un lavoratore che ne sia sprovvisto.

Sono aspetti che dobbiamo chiarire subito, altrimenti la qualifica potrebbe diventare ancora una volta un modo intelligente, ma non tanto, di eludere l'obbligo. Sappiamo bene cosa succedeva con il collocamento nominativo (quando esisteva) quando si voleva assumere una persona determinata: la si faceva iscrivere alle liste del collocamento con una qualifica strana e straordinaria e poi si chiedeva un lavoratore con quella qualifica.

Ritengo che da questo punto di vista sia stato inopportuno assegnare liberamente alle Commissioni regionali per l'impiego la scelta dei criteri per formare la graduatoria. Si potrebbe stabilire con un ordine del giorno quali debbano essere i criteri direttivi di queste scelte, perchè a questo proposito entrano in gioco i rilievi espressi dal senatore Napoli, quale, per esempio, la necessità di tenere conto della particolare difficoltà di collocamento comportata da forme inabilitanti particolarmente gravi, rendendole quindi criteri rilevanti ai fini della collocazione. Si dovrebbe anche tenere conto della situazione di bisogno familiare dell'inabile.

È inutile infatti illudersi che i disabili siano una risorsa per le aziende, come amano sostenere le associazioni: hanno bisogno dell'approvazione di questa legge proprio perchè normalmente non sono graditi all'azienda e per questa ragione deve essere ribadito l'obbligo e vanno individuati i criteri di scelta perchè questo sia il più possibile stringente, il tutto accompagnato da quel collocamento mirato che fa inserire il disabile, obbligatoriamente assunto, in una posizione in cui può svolgere al meglio le sue mansioni.

Anche il collocamento mirato, comunque, può essere migliorato; ad esempio l'articolo 8 fa riferimento ad una scheda che deve accompagnare il disabile: sarebbe stato preferibile (si potrebbe presentare un ordine del giorno in merito) che fosse stata prevista una relazione individuale, una sorta di libretto personale del disabile, nel quale venissero indicate tutte

le caratteristiche che gli consentano di ricevere la collocazione più adeguata nell'azienda in cui viene inserito.

Sempre per ottimizzare il collocamento auspico una modifica della logica che finora ha ispirato le valutazioni e le indagini medico-sanitarie (in tal senso si potrebbe indirizzare il Governo con un ordine del giorno) poiché nel disegno di legge in esame l'attenzione si sposta dalla riduzione della capacità di lavoro, che era il titolo per l'accesso al collocamento obbligatorio, alla capacità lavorativa residua, che diviene l'elemento base per realizzare un collocamento mirato.

Concludendo, ritengo essenziale sottolineare che il collocamento è sempre obbligatorio, che gli strumenti di sostegno si sovrappongono al sistema delle garanzie, che resta immutato, e che bisogna cercare di assicurare (sia pure nei limiti in cui è consentito a chi non può modificare il testo legislativo) il miglior funzionamento del collocamento mirato dei disabili.

FLORINO. Signor Presidente, vorrei fare una sola considerazione: l'articolo 22 del testo in esame prevede, fra l'altro, l'abrogazione dell'articolo 13 della legge n. 763 del 1981, in tal modo penalizzando i profughi italiani della Libia, della Dalmazia, dell'Eritrea. All'epoca, infatti, certo surrettiziamente, fu prevista nella legge n. 763 una norma che, per tutelare questa particolare categoria di cittadini, li equiparava, ai soli fini delle assunzioni preferenziali, ai disabili. Oggi però anche l'abrogazione del suddetto articolo 13 presenta una collocazione impropria perché di fatto, la soppressione di questa disposizione, che garantiva una certa attenzione nei confronti dei profughi disoccupati, viene inserita in un provvedimento che non ha nulla a che vedere con queste persone in quanto reca «Norme per il diritto al lavoro dei disabili». Mi domando infatti cosa c'entrano oggi i cittadini rimpatriati dalla Libia con l'inserimento al lavoro dei disabili e cosa c'entravano ieri. Se però in passato un errore c'è stato, non possiamo commetterne uno ulteriore oggi, escludendo da tale agevolazione una categoria di cittadini che pure ha bisogno di tutela.

Ritengo, quindi, che occorra considerare la necessità di individuare, eventualmente in un altro provvedimento, forme di agevolazione occupazionale a favore dei soggetti in questione.

Mi rivolgo a lei, signor Presidente, che è un profondo conoscitore della materia, affinché valuti le cose che ho detto non alla luce di una considerazione emotiva, ma per evitare che si ripeta oggi un errore già commesso in passato. Infatti, se leggiamo attentamente l'articolo 13 della legge n. 763, vediamo che recita: «Ai soli fini delle assunzioni previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, presso pubblici e privati datori di lavoro, i profughi, in possesso della formale qualifica, che siano disoccupati e che non abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di età sono equiparati agli invalidi civili di guerra, di cui al secondo comma dell'articolo 2 di detta legge. Il beneficio di cui alla legge n. 482 del 1968 è riconosciuto ai profughi, in possesso della formale qualifica, fino alla maturazione

del periodo previdenziale minimo ai fini del conseguimento della pensione».

Quindi, il riferimento alla legge n. 482 ha fatto sì che scattasse, anche per i profughi, il privilegio dell'assunzione obbligatoria, ma – ripeto – si tratta di una categoria che non ha niente a che vedere con i disabili. In ogni caso, credo che dovremmo riflettere attentamente prima di affossare definitivamente le speranze di questi italiani, nostri concittadini, che sono stati duramente colpiti da particolari contingenze storiche. Pertanto, signor Presidente, mi affido ad una sua serena valutazione.

PRESIDENTE. In merito al problema sollevato dal senatore Florino, debbo dire che mi è pervenuto un telegramma da parte della Associazione degli italiani rimpatriati dalla Libia che, inizialmente, mi aveva lasciato perplesso perché non riuscivo a capire il nesso con questo provvedimento. Le cose stanno nei termini che il senatore Florino ci ha ora illustrato: effettivamente, l'equiparazione, al fini delle assunzioni obbligatorie, dei profughi disoccupati ai disabili era stata prevista nella legge n. 763, per cui una sua abrogazione ora travolgerebbe tutto. Da parte dei rappresentanti della suddetta Associazione era stata avanzata anche una richiesta di audizione; ritengo, però, che i termini della questione siano chiari e peraltro nella presente fase un'audizione non appare praticabile. Il problema tuttavia rimane.

A questo punto, credo che, nella seduta pomeridiana di domani, potremmo procedere alla replica del relatore, mentre fisserei il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di mercoledì 25 novembre. Mi auguro che questi siano tali da non stravolgere il testo; tuttavia, debbo far presente che il dovere primario della Commissione è quello di far bene il proprio lavoro. Noi siamo obbligati a prendere le cose come stanno, anche se non ci piacciono, solo quando siamo in presenza della perentoria scadenza di un termine costituzionale; in questo caso, i termini sono solo di opportunità politica, nel senso che è importante concludere una vicenda che dura ormai da tanti anni. La prima cosa però che dobbiamo valutare è se siamo convinti di quello che facciamo, perché altrimenti, a costo di prenderci una settimana in più, abbiamo l'obbligo di migliorare il testo. Peraltro, il senatore Michele De Luca ha fatto delle osservazioni che dubito troverebbero sede in un ordine del giorno, mentre si presterebbero molto di più a tradursi in formali emendamenti. La Commissione deciderà come ritiene di procedere, però voglio ricordare che l'obbligo morale, oltre che istituzionale, che noi abbiamo è quello di far le cose nel modo che ci convince, cioè al meglio, cercando anche di farle presto, ma in termini ragionevoli.

Pertanto, mi auguro sinceramente che non siano presentati emendamenti tali da stravolgere il testo e da comportare un lungo lavoro. Del resto, anche se apportassimo una sola modifica – e il relatore ha già preannunciato la presentazione di un emendamento – il provvedimento dovrebbe comunque tornare alla Camera; quindi, la Commissione si regoli di conseguenza.

Detto questo, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,05.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*  
DOTT. VINCENZO FONTI



